



CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA

Contratto Decentrato Integrativo Triennio 2023-2025

La presente intesa, riguardante le materie demandate dal CCNL alla contrattazione decentrata integrativa a livello di ente, ha l'obiettivo di valorizzare il ruolo dei dipendenti della Camera di commercio di Cosenza, accompagnando l'evoluzione in atto per tale ruolo all'interno di uno scenario sempre più variabile, i cui fattori critici di successo sono rappresentati dal valore delle competenze, delle conoscenze e delle skill, dalle responsabilità, dalla velocità di azione per rispondere alle esigenze dell'amministrazione pubblica e dell'utenza camerale in tempi adeguati.

Si rende necessario, definire in primo luogo alcuni criteri per l'applicazione di istituti contrattuali individuati dal CCNL comparto funzioni locali sottoscritto in data 16.11.2022, nonché la destinazione delle risorse complessive volte a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'economicità e la qualità dei servizi, considerata la nuova organizzazione in corso di implementazione e le future evoluzioni organizzative, con la correlata istituzione di Elevate Qualificazioni e di Specifiche Responsabilità.

La presente intesa ha anche lo scopo di contrattare per il Welfare Integrativo la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti ex art. 82 del nuovo CCNL comparto Funzioni Locali.

La presente intesa, dopo le fasi d'informazione e confronto definite dal CCNL per specifiche materie individuate dallo stesso CCNL, viene affrontata in un'unica sessione negoziale, su tutte le materie oggetto di contrattazione presenti in questa Camera di commercio e definite dai vigenti CCNL.

REV.	01
FIRMA IPOTESI	DEL 6.12.2022
CERTIFICAZIONE COLLEGIO	VERBALE COLLEGIO N. 10 DEL 12.12.2022
AUTORIZZAZIONE GIUNTA SOTTOSCRIZIONE	N. 81 DEL 22.12.2022
FIRMA ACCORDO, ARAN, CNEL, PUBBLICAZIONE SUL SITO	9.01.2023

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ARTICOLO 1 – AMBITO E DURATA DI APPLICAZIONE.....	3
ARTICOLO 2 – COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 2023	3
ARTICOLO 3 – RELAZIONI SINDACALI	3
TITOLO II - TRATTAMENTO ECONOMICO E CRITERI GENERALI SULLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE E SUI SISTEMI D'INCENTIVAZIONE	4
ARTICOLO 4 – ELEVATE QUALIFICAZIONI/POSIZIONI ORGANIZZATIVE	4
ARTICOLO 5 - CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI TITOLARI DI ELEVATE QUALIFICAZIONI/POSIZIONE ORGANIZZATIVE	4
ARTICOLO 6 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 2, FRA LE DIVERSE MODALITÀ DI UTILIZZO	5
ARTICOLO 7 - CRITERI DI RIPARTIZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PREMI LEGATI ALLA PERFORMANCE.....	7
TITOLO III - COMPENSI PER PARTICOLARI ATTIVITA' O RESPONSABILITA'	8
ARTICOLO 8 – INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DELL'INDENNITÀ DI CONDIZIONI LAVORO ENTRO I VALORI MINIMI E MASSIMI E NEL RISPETTO DEI CRITERI IVI PREVISTI.	8
ARTICOLO 9 – RISORSE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 84 DEL CCNL.16.11.2022.....	9
ART. 10 - CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DI TRATTAMENTI ACCESSORI PER I QUALI SPECIFICHE LEGGI OPERINO UN RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	10
TITOLO IV - WELFARE INTEGRATIVO	11
ARTICOLO 11 – DESTINAZIONE RISORSE WELFARE INTEGRATIVO – ART.82 CCNL FUNZIONI LOCALI	11
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI.....	11
ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI STIPULA DELL'ACCORDO	11





TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito e durata di applicazione

1. La presente ipotesi, redatta ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 16.11.2022, si applica a tutto il personale non dirigenziale dipendente della Camera di commercio di Cosenza con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato.
2. Il presente contratto collettivo integrativo ha durata triennale per il periodo 1.1.2023-31.12.2025 per le parti ad esso delegate dai CCNL vigenti, salvo proroga degli istituti fissi e ricorrenti.
3. Sono fatte salve le materie che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti o collegate al naturale sviluppo dell'organizzazione stessa. L'impostazione generale del contratto è stata definita in coerenza con i vincoli risultanti dall'art. 40 del d.lgs. 165/2001 e dagli stessi CCNL vigenti.
4. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.
5. Il presente CDI conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto decentrato.

Articolo 2 – Costituzione Fondo per le risorse decentrate 2023

1. La Delegazione di parte pubblica informa circa la costituzione del Fondo per le risorse decentrate 2023 come da Allegato 1.

Articolo 3 – Relazioni Sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali è stimato quale asse portante per l'innovazione, la qualificazione e il cambiamento della Pubblica Amministrazione sia sotto l'aspetto partecipativo che formativo di tutto il personale dipendente, in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione e alle strategie dell'Organo di Governo e della Direzione Generale dell'Ente. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Ferma restando la disciplina delle relazioni sindacali stabilita dalla legge e dalla contrattazione collettiva, l'Amministrazione valorizza il ruolo delle relazioni sindacali nei seguenti ambiti:
 - contribuire ad armonizzare nel concreto svolgimento dei rapporti di lavoro, la realizzazione degli obiettivi di efficacia, efficienza, speditezza, economicità e trasparenza, sanciti dalla Legge 241/90 con il benessere organizzativo e la crescita professionale del personale, secondo principi di solidarietà, informazione, prevenzione e superamento dei conflitti, crescita sociale;
 - contribuire ad assicurare un assetto organizzativo moderno, flessibile, professionale, rispondente alle esigenze della programmazione politico-amministrativa, orientato al rispetto della persona del lavoratore, alle sue attitudini e al suo ruolo;
 - assicurare la rappresentanza e la tutela dei lavoratori e dei loro specifici interessi in rapporto con le scelte, i programmi, le strategie e le azioni degli



3



Organi di Governo, nel rispetto del vigente sistema legislativo delle competenze, dei ruoli istituzionali e secondo il metodo del dialogo e del confronto previsti dai CCNL;

- concorrere positivamente alla realizzazione di un ambiente di lavoro rispondente alla dignità del lavoro al servizio della P.A., superando le tensioni e la disparità, assicurando lo sviluppo e la partecipazione ai percorsi di carriera e di crescita professionale, la concorsualità e la trasparenza delle procedure, l'effettiva rispondenza fra ruolo e responsabilità assegnate, anche con lo sviluppo di proposte e/o studi propri circa la qualità dei servizi, le migliori modalità di soddisfacimento dell'utenza, l'indicazione di esperienze di valore significativo nel mondo delle Autonomie Locali anche sul piano della collaborazione internazionale, la promozione di convegni e incontri sul lavoro pubblico.
3. Di ogni seduta deve essere previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Di ogni seduta dovrà essere steso un sintetico verbale degli argomenti affrontati, la cui predisposizione è a cura dell'Amministrazione. Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati verrà fissata la data dell'incontro successivo; le convocazioni successive alla prima sono, di norma, stabilite al termine dell'incontro dandone comunicazione scritta solo ai componenti assenti. Qualora non fosse possibile stabilire la data e l'ora del successivo incontro, la convocazione avverrà in forma scritta di norma non oltre venti giorni dopo l'incontro precedente anche per posta elettronica.

TITOLO II - TRATTAMENTO ECONOMICO E CRITERI GENERALI SULLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE E SUI SISTEMI D'INCENTIVAZIONE

Articolo 4 – Elevate Qualificazioni

1. Le Elevate Qualificazioni sono finanziate, ai sensi dell'art.7, comma 4, lettera u) del CCNL 2019-2021 mediante l'incremento delle risorse di cui all'art. 17 comma 6 CCNL, e la corrispondente decurtazione ai sensi dell'art. 67, comma1, CCNL 2016-2018, delle risorse stabili del Fondo di cui all'art. 79 CCNL 2019-2021, di un importo pari al 16,15% dell'importo unico consolidato al 31.12.2017, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.
2. In sede di prima applicazione, la suddetta decurtazione sarà determinata in proporzione alla decorrenza dell'incarico di Elevata Qualificazione.

Articolo 5 - Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di Elevate qualificazioni

1. Al fine di garantire la massima coerenza e correlazione dei sistemi retributivi premianti all'interno dell'Ente, i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di Elevata Qualificazione sono:
 - a) l'attribuzione della retribuzione di risultato è strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento e/o mantenimento della qualità, efficienza ed economicità dei servizi ed è, quindi, attuata, in unica soluzione dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo, mediante gli



strumenti di valutazione e controllo della gestione adottati secondo il proprio ordinamento, dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati e con il sistema di valutazione e misurazione della performance adottato dall'ente;

- b) la valutazione prende in considerazione sia il contributo del singolo al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente e/o dell'Area di appartenenza (performance organizzativa: 40%, di cui 10% relativa alla Performance di Ente e 30% a quella di ambito organizzativo - Area), sia il raggiungimento di specifici obiettivi individuali e di comportamenti/insieme di comportamento (performance individuale: 60%, di cui 20% collegata al raggiungimento di obiettivi individuali e 40% a comportamenti/insieme di comportamenti organizzativi attesi dal dipendente);
- c) gli obiettivi di Ente e quelli individuali vengono definiti in modo da essere chiari e sfidanti ma al tempo stesso "raggiungibili", vengono valutati sulla scorta di indicatori/parametri predefiniti e vengono portati a conoscenza della posizione valutata;
- d) il risultato viene retribuito al termine del processo di valutazione della performance dell'Ente secondo il vigente Sistema di misurazione e valutazione della Performance;
- e) gli importi riconosciuti a titolo di risultato vengono definiti in base alle risorse disponibili a tal fine nell'anno e in base a regole di dettaglio che sono definite dal Sistema di misurazione e valutazione della performance, previa informazione alla parte sindacale;
- f) il processo valutativo relativo alla posizione vede coinvolto il Segretario Generale che garantisce un'equa e corretta applicazione del sistema di valutazione adottato dall'Ente.

- 2. All'indennità di risultato dei titolari di Elevate qualificazioni viene destinata una quota pari al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato.

Articolo 6 - Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 80, comma 2, fra le diverse modalità di utilizzo

- 1. La Camera di commercio promuove il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, attraverso l'utilizzo di sistemi selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzando i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione di incentivi sia economici, sia di carriera.
- 2. La ripartizione e l'utilizzo delle risorse avvengono secondo modalità tali da assicurarne la rispondenza all'obiettivo di promuovere, anche attraverso di esse, il coinvolgimento del personale negli effettivi e significativi miglioramenti dei livelli di efficienza, efficacia e qualità dei servizi prestati, sulla base dei sistemi di programmazione, monitoraggio e controllo quali-quantitativo dei risultati, adottati nell'ente.
- 3. La ripartizione delle risorse suddette risponde ai seguenti requisiti:
 - a. garantire gli importi obbligatori previsti dai CCNL nazionali, in particolare, con riferimento alle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione

 5



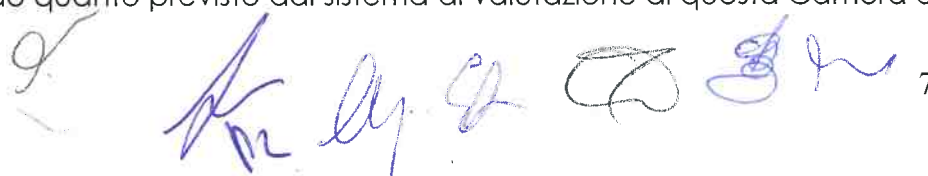
- economica al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti, e l'indennità di comparto;
- b. destinare ad attività da svolgere in particolari condizioni di lavoro compensi che costituiscano adeguato riconoscimento di tali condizioni, in ossequio alla disciplina generale definita dal CCNL;
- c. mantenere nel tempo entità significative degli importi da destinare al riconoscimento dell'impegno e del contributo dei singoli al conseguimento dei risultati di lavoro (performance individuale), nell'ambito delle prevalenti destinazioni e delle percentuali minime da destinare al tal fine, stabilite dal CCNL vigente.
4. Le risorse rese annualmente disponibili sono destinate ai seguenti utilizzi:
- a. premi correlati alla performance organizzativa;
 - b. premi correlati alla performance individuale;
 - c. indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis CCNL 21.05.2018;
 - d. indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 84 del CCNL 16.11.2022 (Indennità per specifiche responsabilità);
 - e. compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21.05.2018, ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter.
5. In esecuzione del CDI, fatti salvi gli utilizzi destinati agli istituti non oggetto di contrattazione (PEO Storiche/Differenziali stipendiali, Indennità di Comparto quota F.A.), il Fondo per le risorse decentrate per ciascuno degli anni (2023-2024-2025) è destinato nelle percentuali indicate ai seguenti utilizzi:
- a. premi correlati alla performance organizzativa e premi correlati alla performance individuale di cui almeno il 30% destinata a quest'ultima;
 - b. indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis, CCNL Funzioni Locali 2016-2018, stimata nel 3% delle risorse coincidenti con il limite di cui all'art. 23, c.2 del D.Lgs. n. 75/2017;
 - c. compensi per specifiche responsabilità al personale di cui all'art. 84 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 stimato nel 2,74% delle risorse coincidenti con il limite di cui all'art. 23, c.2 del D.Lgs. n. 75/2017;
 - d. risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 (compensi concorsi a premi, per il 15% a favore del personale interessato e per il 15% a favore del fondo).
 - e. compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21.05.2018, ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter, CCNL Funzioni Locali 2016-2018 (compensi ISTAT, per il 90% a favore del personale interessato e per il 10% a favore del fondo).
6. Le suddette misure sono definite a preventivo, per cui le somme al momento non prevedibili saranno inserite nel Fondo risorse decentrate in sede di consuntivazione.
7. Poiché il Fondo risorse decentrate richiede ciascun anno una verifica a consuntivo, resta inteso che, in conseguenza dei fatti rilevabili alla chiusura dell'esercizio, la somma complessivamente erogabile per i premi per la performance organizzativa e individuale sarà individuabile con esattezza, a titolo definitivo, solo dopo la richiamata verifica a consuntivo del Fondo risorse decentrate.
8. La somma di cui al comma precedente sarà individuata anche in base al livello di conseguimento della Performance Organizzativa dell'Ente (così come definita nel



Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente ed espressa in valore percentuale), come sarà certificato dall'O.I.V. in sede di validazione della Relazione sulla Performance.

Articolo 7 - Criteri di ripartizione per l'attribuzione dei premi legati alla performance

1. Le logiche del sistema di misurazione e valutazione della performance della Camera di Commercio di Cosenza sono orientate alla selettività e al riconoscimento del merito ed escludono ogni forma di automatismo e di erogazione indifferenziata.
2. I compensi destinati a incentivare la produttività sono corrisposti ai lavoratori interessati solo a conclusione dell'annuale processo di valutazione o in base alle modalità definite dal sistema di valutazione e solo a fronte di risultati aggiuntivi apprezzabili rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.
3. L'attribuzione degli incentivi è strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento della qualità ed economicità dei servizi ed è quindi attuata, in unica soluzione ovvero secondo modalità definite dal sistema di valutazione della Camera di commercio, dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo, mediante gli strumenti di valutazione e controllo della gestione adottati secondo il proprio ordinamento, dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati e con il sistema di valutazione e misurazione della performance adottato dalla Camera di commercio.
4. La valutazione individuale del personale farà riferimento alla performance in quanto espressione dell'apporto individuale al conseguimento degli obiettivi di ente e area organizzativa di appartenenza, attraverso la traduzione delle attese dell'ente verso un espletamento efficace delle azioni significative facenti capo al singolo e comunque riconducibili all'area/servizio di appartenenza.
5. Il sistema d'incentivazione ha lo scopo di garantire adeguate risposte e riconoscimenti economici a coloro che avranno raggiunto il livello di prestazione/risultato attesi e predefiniti.
6. In coerenza con quanto sopra previsto, l'incentivazione della performance, organizzativa ed individuale, intende rispondere ai seguenti criteri generali:
 - assicurare un costante legame tra gli obiettivi programmatici che impegnano la struttura ed il coinvolgimento su di essi del singolo dipendente;
 - rendere, pertanto, i dipendenti consapevoli della propria valutazione professionale in modo da consentire un migliore orientamento verso gli obiettivi prioritari dell'ente e fornire un'opportunità di crescita individuale;
 - costituire la base per i percorsi di sviluppo professionale ed economico che risponda ai requisiti di equità, meritocrazia, trasparenza;
 - stimolare un continuo miglioramento delle prestazioni individuali;
 - promuovere un continuo riscontro "valutatore-valutato" in ordine al rapporto fra prestazione/apporto richiesti e prestazione/apporto resi;
 - evidenziare eventuali esigenze formative di supporto o d'integrazione della competenza professionale;
 - migliorare il livello generale di comunicazione interna;
 - rappresentare occasione e stimolo per riflessioni e proposte relative ai piani formativi del personale.
7. Ai sensi dell'art. 81 del CCNL 16.11.2022, ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione di questa Camera è



7



attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 80, comma 2, lett. b), che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.

8. La misura di detta maggiorazione, oggetto di contrattazione e comunque non inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente, viene così definita:

totale delle risorse Performance individuale/totale dipendenti = media procapite

La suddetta quota di premio è maggiorata del 30%.

9. Per quanto concerne la quota di personale valutato, a cui tale maggiorazione verrà attribuita, essa viene così definita: il numero delle persone interessate non può comunque superare il 30% del totale dei dipendenti; se necessario, la maggiorazione è attribuita in ordine decrescente, a partire dal valore più elevato, fino al concorso del 30% (numero di unità interessate, arrotondato per eccesso). Per l'attribuzione di tale maggiorazione, sarà tenuto conto soltanto dei valori di performance individuale superiori a 90% del punteggio massimo.

In caso di parità di punteggio verrà data priorità nell'ordine a:

- chi ha riportato il punteggio maggiore nella valutazione dei comportamenti nella scheda di valutazione;
 - chi ha riportato un giudizio di andamento della prestazione in "miglioramento" rispetto alla precedente valutazione.
10. Individuato il personale a cui viene riconosciuta la maggiorazione del premio di cui all'art. 81 del CCNL 16.11.2022 e sottratte le relative risorse all'ammontare complessivo delle somme destinate alla performance individuale, l'importo residuo viene distribuito tra il restante personale e definito in base al sistema di valutazione.
11. Il personale interessato è quello assunto a tempo indeterminato, il personale neo assunto a tempo indeterminato con una presenza in servizio di almeno 3 (tre) mesi e il personale assunto a tempo determinato con contratto avente durata superiore a 6 (sei) mesi e per una performance annuale pari ad almeno 3 mesi.

TITOLO III - COMPENSI PER PARTICOLARI ATTIVITA' O RESPONSABILITA'

Articolo 8 – Individuazione delle misure dell'indennità di condizioni lavoro entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti.

1. L'indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio e/o disagio e/o maneggio valori di cassa.
2. L'indennità è commisurata ai giorni dell'effettivo svolgimento dell'attività entro valori minimi e massimi giornalieri da 1 euro a 15 euro, come rideterminato dall'art. 84-bis del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022. In caso di cumulo di attività che presentano alcune o tutte le situazioni previste dal contratto, non si può superare il valore massimo giornaliero previsto dal contratto.
3. La disciplina delle indennità da riconoscere al personale che presta la propria attività in particolari condizioni di lavoro viene definita come di seguito:



INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO		
Per dipendenti che svolgono solo attività disagiate come di seguito individuate: - personale addetto agli sportelli aperti al pubblico (sulla base di apposita regolamentazione effettuata dal Segretario generale), in considerazione della gestione continua dell'afflusso dell'utenza - personale addetto al ritiro della corrispondenza e al disbrigo pratiche esterne, in ragione della necessaria continuità del servizio anche in avverse condizioni atmosferiche	€ 1,29 al giorno	(ex importo indennità disagio € 1,29)
Per dipendenti che svolgono attività disagiate e attività implicanti il maneggio valori per come di seguito individuate: personale addetto ai servizi che hanno rapporti con il pubblico e comportano maneggio valori di cassa, con assunzione di responsabilità per eventuali errori o smarrimenti.	€ 1,81 al giorno	(somma ex importo indennità disagio € 1,29 ed ex importo indennità maneggio valori interno euro 0,52 rapporti con il pubblico)
Per dipendenti che svolgono attività disagiate e implicanti il maneggio valori interno per come sopra indicato se si tratta di personale che dalla sede centrale è stato trasferito alla sede decentrata.	€ 15,00 al giorno	
Per dipendenti che svolgono attività disagiate per come sopra indicato e attività implicanti il maneggio valori per il personale adibito in via continuativa a servizi di cassa. Per servizi è da intendersi la specifica struttura organizzativa in cui valori di cassa siano continuativamente maneggiati (cassa, servizio provveditorato).	€ 2,84 al giorno	(somma ex importo indennità disagio € 1,29 ed ex importo indennità maneggio valori interno € 1,55 per servizi di cassa)
Per dipendenti che svolgono attività implicanti il maneggio valori per il personale adibito in via continuativa a servizi di cassa. Per servizi è da intendersi la specifica struttura organizzativa in cui valori di cassa siano continuativamente maneggiati (cassa, servizio provveditorato).	€ 1,55 al giorno	(ex importo indennità maneggio valori interno € 1,55 per servizi di cassa)

4. L'ente procede alla ricognizione delle tipologie di prestazioni, tra quelle svolte in ciascuna categoria contrattuale, che presentano le caratteristiche sopra dette e ne verifica l'effettiva incidenza in rapporto all'entità complessiva, su base annua, dell'attività lavorativa svolta dai dipendenti chiamati ad assicurare le suddette prestazioni, anche sulla base delle rilevazioni del tempo lavorato.
5. L'individuazione dei dipendenti interessati dal presente articolo è effettuata dal Segretario generale, mentre la comunicazione delle giornate di effettivo svolgimento delle attività indicate è comunicata dai Responsabili al Servizio che gestisce il Personale, entro il 10 del mese successivo a quello di effettivo svolgimento, per consentirne la liquidazione.

Articolo 9 – Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità ex art. 84 del CCNL.16.11.2022

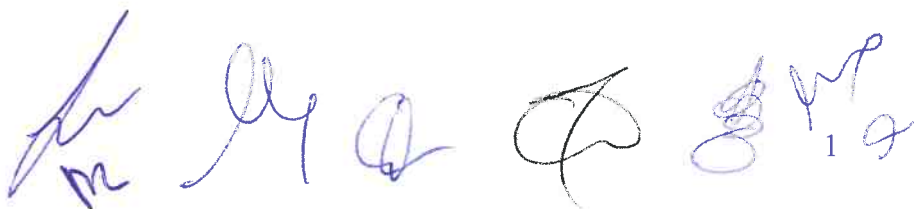
1. Per compensare l'esercizio di un ruolo che in base all'organizzazione dell'Ente, comporta l'espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto

formale, in capo al personale delle aree Operatori (Cat. A), Operatori Esperti (Cat. B), Istruttori (Cat. C), Funzionari ed EQ (Cat. D) che non risulti titolare di incarico di EQ, ai sensi dell'art. 16 del CCNL 16.11.2022 e seguenti, può essere riconosciuta, secondo i criteri indicati nel presente articolo, una indennità per specifiche responsabilità.

2. Possono, quindi, essere attribuite indennità per attività, incarichi, compiti di carattere particolare e/o straordinario non riferibile all'ordinaria e consueta attività del dipendente.
3. A tal fine, il Segretario generale individua le specifiche responsabilità (aggiuntive rispetto a quelle normalmente previste dall'inquadramento e dal profilo professionale e di competenza) in base alla compresenza di almeno due dei seguenti ambiti:
 - a. svolgimento di compiti di tutoraggio o coordinamento di altro personale;
 - b. essere punto di riferimento tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti complessi afferenti a due o più delle seguenti funzioni camerali istituzionali: A) Governo camerale; B) Processi di supporto; C) Trasparenza, semplificazione e tutela; D) Sviluppo della competitività)
 - c. svolgimento di compiti di coordinamento legati ad attività di comunicazione e informazione agli stakeholder esterni;
 - d. svolgimento di compiti di coordinamento nella ricerca e attuazione di programmi o progetti finanziati da fondi europei o nazionali;
4. Gli importi correlati alle indennità di responsabilità sono graduati, nei limiti previsti dal CCNL e dell'importo reso disponibile nel CDI, in proporzione al numero dei suddetti ambiti compresenti, fermo restando il limite minimo di due.
5. L'indennità per specifiche responsabilità viene attribuita dal Segretario generale che ne formalizza la motivazione in termini di attività che comporta assunzione di responsabilità e può essere riconosciuta solo se le stesse non siano già insite nelle declaratorie della categoria/area/profilo di appartenenza.
6. In assenza di atto formale di nomina non potrà essere presa in considerazione, per la valutazione ai fini dell'attribuzione dell'indennità, alcuna assunzione di particolari responsabilità.
7. L'indennità per specifiche responsabilità viene revocata dal Segretario generale al venir meno dello svolgimento dei compiti che comportano la relativa responsabilità.

Art. 10 - Criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva

1. Nel determinare o riconoscere trattamenti economici accessori, così come richiesto – secondo l'una o l'altra tipologia di intervento – da previsioni di legge, saranno osservati i seguenti criteri:
 - graduazione degli importi laddove vi siano fasce orarie e/o giornate differenti nelle quali si colloca lo svolgimento delle attività che dà titolo all'attribuzione del trattamento accessorio;
 - determinazione dei valori unitari (per singolo evento/attività) che tenga conto della ripetitività di questi ultimi assicurando, quindi, che gli importi complessivi, sommati a quelli percepiti dai singoli interessati a titolo di produttività, si mantengano entro valori congrui, in particolare per quelle fattispecie in cui il lavoro si colloca all'interno delle fasce ordinarie.





TITOLO IV - WELFARE INTEGRATIVO

Articolo 11 – Destinazione risorse Welfare Integrativo – art.82 CCNL Funzioni Locali

1. Le parti convengono di destinare, le risorse di cui al seguente comma 2 nell'ambito delle previsioni dell'art. 82 del CCNL 16.11.2022 per i seguenti benefici:
 - a. iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
 - b. supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
 - c. contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
 - d. anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore dei dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili.
2. Le risorse per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono quelle già stanziare dall'Ente camerale, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche per finalità assistenziali nell'ambito degli strumenti a carattere mutualistico già utilizzati dagli enti stessi, pari ad € 17.714,47.
3. La Giunta camerale deciderà l'eventuale stanziamento, nei limiti del tetto di cui al comma 2, da dedicare a ciascuna misura e il Segretario Generale procederà per i bandi e gli adempimenti gestionali conseguenti.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12 – Modalità di stipula del Contratto Decentrato Integrativo

1. I tempi e le procedure per la stipula del presente CDI sono quelli previsti dalla contrattazione collettiva.
2. Lo stesso sarà, pertanto, sottoposto, previa redazione della Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, alla certificazione del collegio dei revisori ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. n. 165/2001.
3. Successivamente e in caso di certificazione favorevole da parte del Collegio circa la presente ipotesi di accordo, la stessa sarà sottoposta alla Giunta camerale per l'autorizzazione al Presidente della delegazione di parte pubblica alla firma dell'accordo.
4. Le risorse si intendono pertanto rese disponibili solo in seguito alla certificazione positiva da parte del Collegio dei Revisori.
5. Le parti concordano, quindi, di rivedersi per la firma dell'accordo, una volta effettuate con esito favorevole le fasi di cui ai commi 2, 3 e 4; in caso di esito non favorevole di dette fasi, il Presidente della delegazione di parte pubblica procederà alla riapertura della trattativa, secondo le indicazioni ricevute.
6. L'accordo stipulato secondo le procedure di cui ai commi precedenti verrà trasmesso per via telematica entro 5 giorni dalla sottoscrizione all'ARAN ed al CNEL corredato delle relazioni tecnica e illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
7. Lo stesso accordo sarà pubblicato, in modo permanente, sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità ed accessibilità delle informazioni ai cittadini, corredato della relazione tecnico finanziaria e della relazione illustrativa, entrambe certificate dagli organi di controllo.



Letto, confermato, sottoscritto il 9/01/2023

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
SEGRETARIO GENERALE

GIUSEPPE ERICUNIA GIORDANO

LA DELEGAZIONE SINDACALE

CGIL FP Alessandro Iuliano

CISL FP Teodoro Lauro

CSA Deleghero Claudio Gentile

UIL FPL Soriane De Meco

RSU



Allegato 1 – Finanziamento Fondo Risorse decentrate 2023

FONDO RISORSE DECENTRATE 2023 SINTESI DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO					
RISORSE STABILI:					
CCNL	ARTICOLO	COMMA	LETTERA	DESCRIZIONE	IMPORTO
CCNL 16.11.2022 art. 79, c.1, lett. a)	CCNL 21.5.18 ART. 67	1		Unico importo consolidato al 31.12.2017	€ 273.113,67
		2	a	importo su base annua per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31.12.2015	€ 4.243,20
		2	b	Differenziali stipendiali su PEO	€ 5.507,00
		2	c	Ria e assegni ad personam quota	€ 22.646,39
CCNL 16.11.2022	ART. 79	1	b	Importo su base annua per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31.12.2018	€ 4.394,00
CCNL 16.1.2022	ART. 79	1	d	Differenziali stipendiali su PEO (Dec. 1.1.2019)	€ 8.074,30
TOTALE RISORSE STABILI					€ 317.978,56
RISORSE VARIABILI:					
CCNL	ARTICOLO	COMMA	LETTERA	DESCRIZIONE	IMPORTO
CCNL 21.05.2018	67	3	a	Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge 449/1997	€ 762,60
			b	Quota di risparmi conseguiti da Piani di razionalizzazione	€ 36.943,50
			c	Risorse previste da specifiche disposizioni legge (Compensi ISTAT)	€ 1.490,21
			d	Importi una tantum frazione di RIA a dipendenti cessati anno precedente	€ 1.601,68

AG *FF* *W* *Sh M* 1 *a*



				e		Risparmi da lavoro straordinario accertati a consuntivo art. 14 CCNL 1.04.99		€
CCNL 16.1.2022	ART. 79	2		a		50% Excelsior		10.431,35
				b		1,2% monte salari 1997		5.335,00
CCNL 16.1.2022	ART. 79	3				Incremento 0,22% monte salari 2018 (decorrenza 2023)		9.396,47
CCNL 16.1.2022	ART. 79	5				Incremento 0,22% monte salari 2018 (una tantum per dec. 2022)		3.496,86
CCNL 16.1.2022	ART. 79	5				Importo su base annua per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31.12.2018 (anni 2021-2022)		3.496,86
								8.788,00
TOTALE RISORSE VARIABILI								€ 81.742,54
TOTALE COMPLESSIVO								€ 399.721,09
Totale fondo con componenti escluse dal limite (nuovo limite fondo 2016 art. 23 Dlgs n. 75 del 25.05.2017)								€ 306.758,22

NB: LE RISORSE VARIABILI SONO SOTTOPOSTE A CONSUNTIVO E ALLE COMPETENTI CERTIFICAZIONI, PER CUI L'EFFETTIVA ENTITA' POTRA' ESSERE DETERMINATA SOLO A CONSUNTIVO POTENDO QUINDI ESSERE MINORI DEGLI IMPORTI SOPRA ESPOSTI.

[Handwritten signatures in blue ink]